

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PELIZZO** e **COLELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1972

Norme riguardanti lo stato di avanzamento, il trattamento economico di quiescenza, di previdenza e di assistenza degli ufficiali di complemento e dei sottufficiali di complemento delle varie armi e servizi delle Forze Armate trattenuti in servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira a dare una organica e definitiva sistemazione giuridico-amministrativa al personale militare, ufficiali e sottufficiali, di complemento trattenuti o richiamati in servizio in base alle leggi n. 808 del 1965, n. 371 del 1968, n. 289 del 1970 e successive.

Con il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione si tende ad eliminare rilevanti sperequazioni di trattamento a danno della pure essa benemerita categoria degli ufficiali e sottufficiali di complemento rispetto a quella in servizio permanente effettivo. La finalità, quindi, che si intende conseguire è di adeguare, sotto il profilo giuridico amministrativo la posizione di entrambe le categorie suaccennate.

A rilevare i gravi inconvenienti lamentati dagli interessati, basta porre mente che gli

ufficiali e sottufficiali di complemento trattenuti (taluni da oltre 30-35 anni) sono considerati privi di rapporto di impiego. E ciò malgrado che nel lontano 1923, in virtù del regio decreto n. 614 dell'11 marzo 1923, erano stati iscritti all'opera di previdenza, e che successivamente a tale data siano intervenute diverse sentenze, incidenti favorevolmente sul rapporto d'impiego dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Il disegno di legge che qui di seguito si trascrive se otterrà l'approvazione del Parlamento e diverrà legge dello Stato varrà a rendere giustizia ad una categoria non rilevante ma ugualmente meritevole di doverosa considerazione.

E, perciò, ve ne raccomandiamo la sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattenimento in servizio degli ufficiali e sottufficiali di cui alla legge 26 giugno 1965, n. 808, degli ufficiali di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e dei cappellani militari costituisce rapporto d'impiego.

Il presente disposto non si applica nei confronti degli ufficiali di cui all'articolo 1 della già citata legge n. 371 del 1968.

Art. 2.

Gli ufficiali, i cappellani militari ed i sottufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge saranno iscritti in appositi ruoli speciali ad esaurimento.

Gli interessati dovranno presentare domanda entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Gli ufficiali e sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808, continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla predetta legge n. 808.

I cappellani militari trattenuti o richiamati continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti dalle disposizioni in vigore.

Gli ufficiali trattenuti in base alle leggi 28 marzo 1968, n. 371, e 11 maggio 1970, n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni continueranno a prestare servizio fino al raggiungimento dei limiti di età previsti per gli ufficiali del ruolo speciale unico.

Art. 4.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo 1 ad eccezione dei cappellani militari ha luogo fino al grado e con le norme pre-

viste per gli ufficiali del ruolo speciale unico in deroga al disposto degli articoli 112 e 114 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Restano invariate le disposizioni in materia di avanzamento riguardanti i cappellani militari trattenuti o richiamati ed i sottufficiali trattenuti in base alla legge 26 giugno 1965, n. 808.

Art. 5.

Il personale di cui all'articolo 1 deve essere iscritto d'ufficio all'Opera di previdenza per il personale di ruolo civile e militare dello Stato e per i loro superstiti, previsto dal testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli ufficiali devono essere iscritti anche alla Cassa ufficiali istituita con legge 29 dicembre 1930, n. 1712, e successive modificazioni od integrazioni, con le norme previste per gli ufficiali in servizio permanente.

I sottufficiali devono essere iscritti anche al fondo di previdenza sottufficiali istituito con regio decreto-legge 22 giugno 1933, numero 930, e convertito in legge 28 dicembre 1933, n. 1890, e successive modificazioni ed integrazioni con le norme ed il trattamento previsti per i sottufficiali in servizio permanente.

Art. 6.

Il riscatto del servizio prestato, fino al giorno dell'entrata in vigore della presente legge potrà essere effettuato previo versamento delle ritenute previste dalle leggi in vigore per il personale in servizio permanente ragguagliate agli stipendi percetti degli interessati durante i periodi stessi.

Le domande di riscatto dovranno essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Al personale di cui all'articolo 1 vengono applicate le stesse norme previste per gli ufficiali ed i sottufficiali in servizio perma-

nente, per quanto riguarda ricoveri in luogo di cura, convalescenza, aspettativa, sospensione dall'impiego, nonché cessazione dal servizio.

Art. 8.

All'onere finanziario, calcolato in lire 120 milioni circa derivante dalla applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con gli stanziamenti del capitolo « Provvedimenti legislativi in corso » compresi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.